

R08 - REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Con i modi e i tempi previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'Assemblea Nazionale per le elezioni delle cariche sociali.

Articolo 2

(Commissione Elettorale)

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale" composta di tre membri. Per l'esplicazione del proprio mandato, la Commissione Elettorale sarà assistita dal Segretario Generale di A.I.S.E..
2. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale che può sceglierli anche tra i non soci. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio di Presidenza Nazionale o da candidati alle elezioni, fatta salva la figura del Segretario Generale che avrà, comunque, un ruolo di esclusiva assistenza.
3. La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea Nazionale convocata per l'elezione degli organi sociali, all'apertura della medesima.

Articolo 3

(Designazione dei candidati)

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli Organi Sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee, sottoscritte - in qualità di proponenti - da almeno 5 (cinque) soci per il Consiglio di Presidenza Nazionale, da almeno 3 (tre) soci per il Collegio dei Probiviri, da almeno 3 (tre) soci per il Collegio dei Revisori dei Conti e spedita tramite raccomandata alla sede legale di A.I.S.E. entro e non oltre 7 (sette) giorni antecedenti le votazioni.
2. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti.
3. Uno stesso socio non può candidarsi per più di un Organo Sociale.

A.I.S.E.				Regolamento R02			
Data Emissione	04/11/2016	Data Revisione	--/--/----	Indice Revisione	Rev. 0	Pagina	1 di 5

4. Uno stesso socio non può proporre e sottoscrivere più liste.

Articolo 4 (Liste)

1. Le liste, contenenti cognome, nome e codice socio dei candidati, debbono essere presentate all'apertura dell'Assemblea Nazionale convocata per l'elezione degli Organi sociali alla Commissione Elettorale, ed immediatamente esaminate dalla medesima, che ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.
2. Ogni lista deve fare riferimento all'Organo Sociale per il quale si propone: Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Ciascuna lista deve contenere i nomi dei candidati espressi secondo il seguente criterio, come previsto dallo Statuto: al Consiglio di Presidenza Nazionale da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) candidati, al Collegio dei Probiviri 3 (tre) candidati, al Collegio dei Revisori dei Conti 3 (tre) candidati.
4. Le liste concorrenti saranno siglate in riferimento all'Organo Sociale per il quale si candidano e numerate, per l'identificazione, progressivamente.
5. La Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle liste, potrà dichiarare l'inizio delle operazioni di voto.
6. Le liste elettorali verranno spedite tramite e-mail a cura del Segretario Generale a tutti i soci regolarmente iscritti, per consentire ai soci non presenti all'Assemblea Nazionale di esprimere il proprio voto per delega.

Articolo 5 (Versamento quote sociali)

1. Proponenti, candidati e votanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota sociale prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale indetta per le elezioni.

A.I.S.E.				Regolamento R02			
Data Emissione	04/11/2016	Data Revisione	--/--/----	Indice Revisione	Rev. 0	Pagina	2 di 5

Articolo 6

(Cause di esclusione)

1. Dalle liste concorrenti, ammesse alle elezioni dalla Commissione Elettorale, saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dagli artt. 5 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero esclusi dall'organico degli iscritti.
2. I candidati depennati d'ufficio dovranno essere sostituiti, dai presentatori della lista, in eguale numero.
3. Qualora non sia possibile effettuare tale sostituzione, la lista andrà automaticamente a decadere.

Articolo 7

(Deleghe)

1. Per le elezioni degli Organi Sociali, ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea Nazionale, da un solo altro associato, a mezzo delega (modulo M08), così come previsto dallo Statuto.
2. La delega, deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e, debitamente firmata dall'iscritto delegante, consegnata all'iscritto rappresentante, che la produrrà in Assemblea Nazionale per la votazione.
3. Nessun iscritto può essere investito di più di una delega.
4. Le deleghe saranno rimesse alla Commissione Elettorale, per la convalida, all'inizio della seduta e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura del Segretario Generale di A.I.S.E..
5. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

Articolo 8

(Votazioni)

1. Il voto è segreto e viene espresso indicando sull'apposita scheda il numero della Lista corrispondente a quella prescelta.
2. L'iscritto può votare per una sola lista.

A.I.S.E.				Regolamento R02			
Data Emissione	04/11/2016	Data Revisione	--/--/----	Indice Revisione	Rev. 0	Pagina	3 di 5

Articolo 9

(Consegna delle schede di votazione)

1. Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'iscritto votante chiamato a votare con appello nominale, provvederà ad inserirle nell'apposita urna.
2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea Nazionale. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

Articolo 10

(Validità delle elezioni)

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle Liste candidate.

Articolo 11

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede disposta per le votazioni e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale lo stesso giorno delle votazioni.

A.I.S.E.				Regolamento R02			
Data Emissione	04/11/2016	Data Revisione	--/--/----	Indice Revisione	Rev. 0	Pagina	4 di 5

REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 14

(Nullità)

1. Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l'iscritto votante.

Articolo 15

(Parità di voti)

1. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Articolo 16

(Proclamazione dei risultati)

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati, dalla Commissione Elettorale al Presidente Nazionale di A.I.S.E. e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e al sito Internet dell'Associazione.

Articolo 17

(Ricorso)

1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a nuova elezione degli Organi Sociali.

A.I.S.E.				Regolamento R02			
Data Emissione	04/11/2016	Data Revisione	--/--/----	Indice Revisione	Rev. 0	Pagina	5 di 5